

NUOVO SISTEMA GIUSTIZIA SPORTIVA CONI

Giunta Nazionale CONI

18 dicembre 2013

ATTUALI ORGANI GIUSTIZIA SPORTIVA PRESSO IL CONI

- ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
- TRIBUNALE NAZIONALE DI ARBITRATO PER LO SPORT (TNAS)

Artt. 12, 12 bis, 12 ter Statuto Coni

Art. 12 - Sistema di giustizia e di arbitrato per lo sport

- 1. Sono istituiti presso il CONI, in piena autonomia e indipendenza, l'Alta Corte di giustizia sportiva e il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport.
- 2. La disciplina prevista nel presente articolo e nei seguenti articoli 12 bis e 12 ter in riferimento alle Federazioni sportive nazionali si applica integralmente anche alle Discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva ove previsto dai rispettivi Statuti.

Art. 12 bis – Alta Corte di Giustizia Sportiva

- L'Alta Corte di giustizia sportiva costituisce l'ultimo grado della giustizia sportiva per le controversie sportive di cui al presente articolo, aventi ad oggetto diritti indisponibili o per le quali le parti non abbiano pattuito la competenza arbitrale.
- Sono ammesse a giudizio soltanto le controversie valutate dall'Alta Corte di notevole rilevanza per l'ordinamento sportivo nazionale, in ragione delle questioni di fatto e diritto coinvolte. Il principio di diritto posto a base della decisione dell'Alta Corte che definisce la controversia deve essere tenuto in massimo conto da tutti gli organi di giustizia sportiva.
- L'Alta Corte provvede altresì all'emissione di pareri non vincolanti su richiesta presentata dal Coni o da una Federazione sportiva, tramite il Coni.
- Al fine di salvaguardare l'indipendenza e l'autonomia del Tribunale di cui all'art. 12 ter e dei diritti delle parti, l'Alta Corte emana il Codice per la risoluzione delle controversie sportive e adotta il Regolamento disciplinare degli arbitri.
- L'Alta Corte è composta da cinque giuristi di chiara fama, nominati, con una maggioranza qualificata non inferiore ai tre quarti dei componenti del Consiglio Nazionale del CONI con diritto di voto, su proposta della Giunta Nazionale del CONI, tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrative, i professori universitari di prima fascia, anche a riposo, e gli avvocati dello Stato, con almeno quindici anni di anzianità. I componenti dell'Alta Corte eleggono al loro interno il Presidente, nonché il componente che svolgerà anche le funzioni di Presidente del Tribunale. I membri dell'Alta Corte sono nominati con un mandato di sei anni, rinnovabile una sola volta. All'atto della nomina, i componenti dell'Alta Corte sottoscrivono una dichiarazione con cui si impegnano ad esercitare il mandato con obiettività e indipendenza, senza conflitti di interesse e con l'obbligo della riservatezza.
- Per lo svolgimento delle sue funzioni, l'Alta Corte può avvalersi di uffici e di personale messi a disposizione dal CONI.

Art. 12 ter - Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

- Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, ove previsto dagli Statuti o dai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, in conformità agli accordi degli associati, ha competenza arbitrale sulle controversie che contrappongono una Federazione sportiva nazionale e soggetti affiliati, tesserati o licenziati, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni, a 10.000 euro di multa o ammenda, e delle controversie in materia di doping.
- Al Tribunale può, inoltre, essere devoluta mediante clausola compromissoria o altro espresso accordo delle parti qualsiasi controversia in materia sportiva, anche tra soggetti non affiliati, tesserati o licenziati.
- Nella prima udienza arbitrale è esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione. Avverso il lodo, ove la controversia sia rilevante per l'ordinamento giuridico dello Stato, è sempre ammesso, anche in deroga alle clausole di giustizia eventualmente contenute negli Statuti federali, il ricorso per nullità ai sensi dell'art. 828 del codice di procedura civile.
- Il Tribunale provvede alla soluzione delle controversie sportive attraverso lodi arbitrali emessi da un arbitro unico o da un collegio arbitrale di tre membri.
- Gli arbitri unici o membri del Collegio arbitrale sono scelti in una apposita lista di esperti, composta da un numero compreso tra trenta e cinquanta membri, scelti dall'Alta Corte di giustizia sportiva, anche sulla base di candidature proposte dagli interessati, tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni ordinaria e amministrative, i professori universitari di ruolo o a riposo e i ricercatori universitari di ruolo, gli avvocati dello Stato e gli avvocati del libero foro patrocinanti avanti le supreme corti, e, in numero non superiore a tre, alte personalità del mondo sportivo, che abbiano specifiche e comprovate competenze ed esperienze nel campo del diritto sportivo, come risultanti da curriculum pubblicato nel sito internet del Tribunale. I componenti del Tribunale sono nominati con un mandato rinnovabile di quattro anni. All'atto della nomina, i componenti del Tribunale sottoscrivono una dichiarazione con cui si impegnano ad esercitare il mandato con obiettività e indipendenza, senza conflitti di interesse e con l'obbligo della riservatezza, in conformità a quanto previsto dal Codice e dal Regolamento disciplinare di cui al comma 4 dell'art. 12 bis.
- Il Tribunale provvede alla costituzione dei collegi arbitrali e assicura il corretto e celere svolgimento delle procedure arbitrali, mettendo a disposizione delle parti i necessari servizi e infrastrutture. Il Segretario generale del Tribunale è nominato dall'Alta Corte di giustizia sportiva nei cui confronti ha l'obbligo di rendiconto finanziario.
- L'Alta Corte di giustizia sportiva è competente a decidere, con ordinanza, sulle istanze di ricusazione degli arbitri e ad esercitare ogni altro compito idoneo a garantire i diritti delle parti, a salvaguardare l'indipendenza degli arbitri, nonché a facilitare la soluzione delle controversie sportive anche attraverso l'esemplificazione dei tipi di controversie che possono essere devolute alla cognizione arbitrale.

STATO DELL'ARTE, I NUMERI


FSN	Procedimenti		Totali	FSN	Procedimenti		Totali
	Pendenti	Ultimi 3 anni			Pendenti	Ultimi 3 anni	
AeCI	1	1		FIP	65	1.834	1.899
FIDAL	9	39	48	FIPAV	24	950	974
ACI (CSAI)	1	241	242	FIPM	7		7
FIBa			0	FIPSAS			0
FIBS	0	45	45	FIPE	1	18	19
FIB			0	FPI	16	279	295
FIGC	834	9.694	10.528	FIR	3	196	199
FICK	3	28	31	FIS	0	38	38
FIC	3	16	19	FISW			0
FCI		272	272	CIP	0	0	0
FICr	13	84	97	FISE	440	19	459
FIDS	42	142	184	FISG			0
FIDASC	1	10	11	FISI	1	22	23
FGI	6	27	33	FIGS	1	21	22
FIG			0	FITA			0
FIGH	17	145	162	FIT	113	250	363
FIH	4	53	57	FITeT	0	35	35
FIHP	7	540	547	FITARCO	19	34	53
FIJLKAM			0	UITS	26	103	129
FMSI			0	FITAV			0
FMI	23	425	448	FITri			0
FIM	0	20	20	FIV	4	23	27
FIN	11	248	259	TOT. FSN	1.695	15.852	17.545

DSA	Procedimenti		Totali
	Pendenti	Ultimi 3 anni	
FASI	1	4	5
FIBIS			0
FISB	10	73	83
FIGB	34	233	267
FICSF	0	3	3
FCrI	0	9	9
FID			0
FIDAF			0
FIGeST	0	0	0
FIKBMS			0
FISO	2	2	4
FIPT			0
FIPAP			0
FIRaft	0	0	0
FSI			0
FITDS	8	2	10
<i>FITETREC -ANTE</i>			0
FITw			0
FIWuK			0
TOT. DSA	55	326	381

Procedimenti totali FSN+DSA:	17.926
<i>Pendenti:</i>	<i>1.750</i>
<i>Ultimi 3 anni:</i>	<i>16.178</i>

CONTENZIOSO FSN e DSA ULTIMI 3 ANNI

N. Procedimenti



NUOVO SISTEMA GIUSTIZIA SPORTIVA

Linee essenziali
della riforma

NUOVO ART. 12 STATUTO CONI

- Sono istituiti presso il CONI, in piena autonomia e indipendenza, il Collegio di Garanzia dello Sport e la Procura Generale dello Sport.

NUOVO SISTEMA GIUSTIZIA SPORTIVA

- **OBIETTIVI:**
- garantire e preservare l'autonomia delle Federazioni nell'amministrazione della giustizia
- nel contempo, responsabilizzare il più possibile gli organi di giustizia federale, ribadendo ed affermando il potere di vigilanza e di coordinamento attribuito ex lege al CONI nei confronti delle Federazioni medesime
- garantire il rispetto del principio di legalità nell'ordinamento sportivo

NUOVO SISTEMA GIUSTIZIA SPORTIVA

- INTERVENTO ORGANI GIUSTIZIA CONI:
- Non più solo e semplicemente ex post, quale organo di terzo ed ultimo grado di giustizia
- anche ex ante, sostenendo l'attività delle procure federali e intervenendo – anche ad esempio attraverso il potere di avocazione - nei casi in cui emerga un'omissione tale da pregiudicare l'esercizio dell'azione disciplinare o nei casi in cui l'intenzione di procedere all'archiviazione sia ritenuta irragionevole.

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT (Nuovo Art. 12 bis)

Competenza:

tutte le decisioni non altrimenti impugnabili emesse dagli organi di giustizia sportiva federale

ad eccezione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico – sportive di durata inferiore a 90 giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro

esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO
SPORT



CORTE DI CASSAZIONE
nell'ordinamento
statale

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Funzione giurisdizionale:

- quando riforma la decisione impugnata, decide in tutto o in parte la controversia
- oppure rinvia all'organo di giustizia federale competente che, in diversa composizione, dovrà pronunciarsi definitivamente, entro sessanta giorni, applicando il principio di diritto dichiarato dal Collegio.

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Funzione consultiva:

- per il CONI
- per le FSN, su richiesta presentata per il tramite del CONI

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

- è costituito in sezioni che verranno definite con il Regolamento
(ipotesi: disciplinare/ tecnica/ amministrativa/ economica)
- è composto da un Presidente, da Presidenti di sezione e da Consiglieri
- il Presidente e tutti i Componenti durano in carica quattro anni e sono rinnovabili per due soli mandati consecutivi

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Il Presidente e i Componenti:

sono eletti dal Consiglio Nazionale del CONI, su proposta della Giunta, e sono scelti tra soggetti esperti di diritto sportivo tra i professori ordinari in materie giuridiche, gli avvocati abilitati all'esercizio della professione dinanzi alle magistrature superiori, gli avvocati dello Stato, i magistrati, in servizio o a riposo.

PROCURA GENERALE DELLO SPORT (Nuovo art. 12 ter Statuto)

ha il compito di coordinare e vigilare le attività inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali

PROCURA GENERALE DELLO SPORT

È composta:

- dal **Procuratore generale**, eletto dal Consiglio Nazionale su proposta della Giunta, tra i professori ordinari in materie giuridiche, gli avvocati abilitati all'esercizio della professione dinanzi alle magistrature superiori, gli avvocati dello Stato, i magistrati ordinari e amministrativi in servizio o a riposo, gli alti ufficiali delle forze di polizia, in servizio o a riposo;
- dai **Procuratori nazionali dello sport**, nominati dal Presidente del CONI su proposta dello stesso Procuratore generale dello sport, in numero non superiore a trenta, tra i professori e i ricercatori in materie giuridiche, gli avvocati e i dottori commercialisti con almeno cinque anni di iscrizione all'ordine o tre anni di servizio nell'ambito degli organi di giustizia sportiva, gli avvocati dello Stato, i magistrati in servizio o a riposo, i funzionari delle forze di polizia, in servizio o a riposo.

PROCURA GENERALE DELLO SPORT

- al fine di consentire l'esercizio della vigilanza, il capo della procura federale deve assicurare un **costante flusso di informazioni** alla Procura generale dello sport;
- la Procura generale dello sport, anche su segnalazione di singoli tesserati e affiliati, può invitare il capo della procura federale ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici.

PROCURA GENERALE DELLO SPORT


POTERE DI AVOCAZIONE:

- in caso di superamento dei termini per la conclusione delle indagini, oppure di richiesta di proroga degli stessi, la Procura generale dello sport può avocare, con provvedimento motivato, l'attività inquirente non ancora conclusa.
- il potere di avocazione può essere altresì esercitato nei casi in cui emerga un'omissione di attività di indagine tale da pregiudicare l'azione disciplinare e nei casi in cui l'archiviazione sia ritenuta irragionevole.

PROCURA GENERALE DELLO SPORT

- Nei casi in cui viene esercitato il potere di avocazione, il Procuratore generale dello Sport applica alla procura federale uno dei suddetti procuratori nazionali, ai fini dell'esercizio della relativa attività inquirente e requirente, anche in sede dibattimentale. L'applicazione dura fino alla conclusione dei gradi di giustizia sportiva relativi al caso oggetto dell'azione inquirente avocata.

NUOVO SISTEMA GIUSTIZIA SPORTIVA



La roadmap della riforma della Giustizia Sportiva.

